



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 18 ottobre 2010 (20.10)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0018 (CNS)**

**13786/1/10
REV 1**

**AVIATION 125
CDN 11
RELEX 777**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio

alle: delegazioni

n. prop. Comm.: 6621/09 AVIATION 23 CDN 1 RELEX 154

Oggetto: Proposta di decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro

In seguito alla riunione del Gruppo "Trasporti aerei" svoltasi il 21 settembre 2010, si acclude per le delegazioni una versione riveduta del progetto di decisione in oggetto al fine di preparare la domanda di approvazione del Parlamento europeo. Le modifiche rispetto al documento precedente sono evidenziate in **grassetto** e le parti soppresse con [...].

Se non saranno pervenute osservazioni delle delegazioni entro giovedì 21 ottobre (ora di chiusura degli uffici) il testo sarà considerato accettato e sarà trasmesso ai giuristi-linguisti per prepararlo ai fini dell'approvazione del Parlamento europeo.

2009/0018 (CNS)

Proposta di

Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, concernente la conclusione dell'Accordo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 100, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) e l'articolo 218, paragrafo 8, primo comma,

vista l'approvazione del Parlamento europeo

considerando quanto segue:

- (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità e degli Stati membri, un accordo sui servizi aerei con il Canada (di seguito "l'accordo").
- (2) L'accordo è stato firmato il 17 e 18 dicembre 2009.
- (3) È opportuno che l'accordo sia approvato dall'Unione europea e dagli Stati membri.

- (4) È necessario fissare le opportune procedure per decidere, se necessario, le modalità per mettere fine all'Accordo. È inoltre necessario stabilire le procedure adeguate per la partecipazione dell'Unione europea e degli Stati membri al comitato misto istituito a norma dell'articolo 17 dell'accordo e alle procedure di arbitrato di cui all'articolo 21 dell'accordo, nonché per l'attuazione di determinate disposizioni dell'accordo relative alla sicurezza.
- (5) In conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea dovrebbe notificare al Canada che l'Unione europea ha sostituito ed è succeduta alla Comunità europea,

DECIDONO:

Articolo 1 (Approvazione)

1. L'accordo sui trasporti aerei tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il Canada, dall'altro, è approvato a nome dell'Unione. Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
2. Una volta completate le proprie procedure interne per l'entrata in vigore dell'accordo, ogni Stato membro trasmette al Segretariato del Consiglio la nota diplomatica di cui all'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo.
3. Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a consegnare al Canada le note diplomatiche previste dall'articolo 23, paragrafo 1 dell'accordo per conto dell'Unione europea e degli Stati membri e ad effettuare la seguente notifica:

"Quale conseguenza dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona il 1° dicembre 2009, l'Unione europea ha sostituito la Comunità europea, alla quale succede, e a partire da tale data esercita tutti i diritti e assume tutti gli obblighi della Comunità europea. Pertanto, i riferimenti alla "Comunità europea" nel testo dell'accordo devono essere intesi, se del caso, come riferimenti all'"Unione europea".

Articolo 2 (Cessazione)

La decisione di porre fine all'accordo e di notificare tale decisione al Canada conformemente all'articolo 24 dell'accordo, nonché la decisione di ritirare tale notifica, sono prese, a nome dell'Unione europea e degli Stati membri, dal Consiglio che si pronuncia all'unanimità su proposta della Commissione.

Articolo 3 (Comitato misto)

1. L'Unione europea e gli Stati membri sono rappresentati nel comitato misto istituito a norma dell'articolo 17 dell'accordo da rappresentanti della Commissione e degli Stati membri.
2. La posizione che l'Unione europea deve adottare in seno al comitato misto sulle questioni di competenza esclusiva dell'Unione che non richiedono l'adozione di una decisione avente effetti giuridici è stabilita dalla Commissione **ed è preventivamente notificata al Consiglio e agli Stati membri.**
3. Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza dell'Unione, la posizione che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono adottare è definita dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, **salvo che le procedure applicabili previste dal trattato dispongano diversamente.**

4. Per le altre decisioni del comitato misto riguardanti materie di competenza degli Stati membri, la posizione che l'Unione europea e i suoi Stati membri devono adottare è definita dal Consiglio che delibera all'unanimità su proposta della Commissione o degli Stati membri **a meno che, entro un mese dall'adozione di tale posizione, uno Stato membro informi il Segretariato generale del Consiglio che può acconsentire alla decisione del comitato misto solo previo accordo dei suoi organi legislativi, segnatamente a motivo di una riserva d'esame parlamentare.**
5. La posizione dell'Unione europea e degli Stati membri in seno al comitato misto è presentata dalla Commissione, ad eccezione dei settori di esclusiva competenza degli Stati membri, nel qual caso è presentata dalla presidenza del Consiglio o, se il Consiglio decide in tal senso, dalla Commissione.

Articolo 4 (Composizione delle controversie)

1. La Commissione rappresenta l'Unione europea e gli Stati membri nei procedimenti di composizione delle controversie di cui all'articolo 21 dell'accordo.
2. La decisione di sospendere l'applicazione dei vantaggi a norma dell'articolo 21, paragrafo 7 dell'accordo, è presa dal Consiglio su proposta della Commissione. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.
3. Ogni altra misura appropriata da adottare a norma dell'articolo 21 dell'accordo su materie di competenza dell'Unione è decisa dalla Commissione, assistita da un comitato speciale di rappresentanti degli Stati membri nominati dal Consiglio.

Articolo 5 (Informazione alla Commissione)

1. Gli Stati membri informano [...] **senza indugio** la Commissione di ogni eventuale decisione di rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di una compagnia aerea del Canada che intendono adottare a norma dell'articolo 3 dell'accordo.
2. Gli Stati membri informano [...] **senza indugio** la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 6 (Sicurezza **dell'aviazione civile**) dell'accordo.
3. Gli Stati membri informano [...] **senza indugio** la Commissione in merito ad eventuali richieste o notifiche inoltrate o ricevute ai sensi dell'articolo 7 (Protezione **dell'aviazione civile**) dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, [...]

Per il Consiglio

Il presidente

[...]
